

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto. ....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio... ..	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore (Estensore)

nella seduta del 18.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha presentato ricorso ricevuto dall'ABF in data 03/02/2010.

La ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario e di un prestito personale su conto corrente presso la banca, aveva chiesto l'estinzione di entrambi a fronte del rimborso effettuato da altra banca, presso la quale aveva trasferito il mutuo residuo.

A seguito dei ritardi effettuati dall'intermediario nelle suddette operazioni la ricorrente chiedeva:

1. l'estinzione del mutuo ipotecario alla data del 10/12/2008 anziché alla data del 16/01/2009 e del relativo prestito personale;
2. l'estinzione del conto corrente al 30/09/2008 e la revisione dei conteggi degli interessi sino al 31/12/2008 per la loro restituzione;
3. il risarcimento del danno subito per erronea segnalazione in CRIF, per inadempimento di quanto stabilito dall'altro intermediario nella concessione del mutuo e per *stress psicologico*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha fatto pervenire le sue controdeduzioni il 22/03/2010.

La banca, in sede di controdeduzioni, si è assunta la responsabilità del disagio occorso e ha riconosciuto il disagio della cliente.

L'intermediario, quindi, ha chiesto di ritenere cessata la materia del contendere, avendo aderito alle domande della ricorrente stessa. Nello specifico, la banca ha fatto presente che il mutuo ipotecario è stato già estinto e sono state effettuate le seguenti "rettifiche":

- l'estinzione del prestito personale con l'eliminazione degli interessi successivi al 10/12/2008;
- il riconoscimento degli interessi aggiuntivi maturati sul mutuo estinto in ritardo il 16/01/2009 invece del 10/12/2008;
- l'estinzione del conto 894 sulla base del saldo al 30/09/2008, con il calcolo degli oneri di tenuta conto fino al 31/12/2008.

Inoltre, l'intermediario ha precisato di non avere segnalato il nominativo della ricorrente in CRIF e di non rinvenire evidenza di affidamenti per scoperti di conto corrente a suo nome.

La banca, infine, ha fatto presente di voler provvedere a rimborsare alla cliente i 20 euro versati per la proposizione del ricorso.

La ricorrente, che ha ricevuto le controdeduzioni il 1° aprile 2010, contattata dalla Segreteria Tecnica, ha dichiarato di ritenersi soddisfatta dell'accordo raggiunto. Alla luce di quanto sopra risulta cessata la materia del contendere.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE